

Allegato 3
al Regolamento del Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche
Artt. 11 (comma 3), 12 e 13 (comma 6) (1)

LINGUA INGLESE, ALTRE CONOSCENZE LINGUISTICHE, INFORMATICA DI BASE E TIROCINI

Titolo I - INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Art. 1 - Obiettivi formativi specifici

L'insegnamento della lingua inglese persegue i seguenti obiettivi formativi specifici:

- a) il raggiungimento da parte degli studenti di un livello di conoscenza della lingua inglese tale da permettere di seguire attività didattica e di svolgere attività di ricerca e attività professionale semplice in lingua inglese. Il livello di conoscenza sarà definito dal Consiglio di Facoltà anche in maniera differenziata per ciascun Corso di laurea, possibilmente utilizzando la Scala comune europea di riferimento (Common European Scale of Reference);
- b) la possibilità per gli studenti interessati di accedere agli esami per il conseguimento delle certificazioni ufficiali dell'Università di Cambridge relative alla conoscenza della lingua inglese, in particolare il Cambridge First Certificate in English.

Art. 2 - Modalità di insegnamento e di verifica del profitto della lingua inglese

1. Le modalità di insegnamento e di verifica del profitto comprendono:
 - a) La verifica dei diplomi e altri titoli posseduti dagli studenti, al fine di verificare se il livello di conoscenza risultante da tali titoli consenta l'assegnazione dei CFU previsti dall'art. 3, comma 1, senza ulteriore attività da parte degli studenti interessati;
 - b) La sottoposizione degli studenti che non hanno ottenuto l'assegnazione dei CFU ai sensi della lett. a) a una prova d'ingresso (screening test);
 - c) La organizzazione di uno o più corsi di lingua inglese finalizzati al superamento della prova finale di cui alla lett. d);
 - d) La sottoposizione degli studenti a una prova finale (achievement test).
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere affidate, mediante convenzione, ad un istituto specializzato, che offra requisiti di elevata qualificazione nel settore.
3. In relazione all'obiettivo formativo specifico di cui alla lett. b) dell'art. 1, saranno preferiti gli istituti autorizzati al rilascio di certificazioni di conoscenza della lingua inglese dell'Università di Cambridge.

Art. 3 - Assegnazione dei crediti

1. Il raggiungimento del livello di conoscenza previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), comporta l'assegnazione di 6 CFU.
2. L'assegnazione dei CFU avviene direttamente a cura della Sezione Didattica – Ripartizione Segreteria Studenti – Facoltà di Giurisprudenza/Scienze Politiche, nel caso di CFU conseguiti dalla frequenza dei corsi organizzati dalla British School di Trieste. E' disposta, invece, dal Consiglio di Facoltà, previa verifica del raggiungimento del livello di conoscenza richiesto effettuata da una Commissione composta da due membri di cui almeno un docente della Facoltà designati dal Consiglio di Facoltà, in caso di CFU altrimenti maturati. (2)
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2, il raggiungimento sarà comprovato da idonea attestazione che l'istituto prescelto rilascerà nominativamente per ciascuno studente.
4. Eccezionalmente e su motivata domanda dello studente interessato, il Consiglio può deliberare l'assegnazione dei CFU anche in mancanza di attestazione da parte dell'istituto prescelto. In tali casi si applica il comma 2 del presente articolo.
5. In nessuno dei casi precedenti è prevista l'assegnazione di un voto.

Art. 4 - Divieto di mutuo e di frequenza da parte di studenti di altri Corsi di studio

1. Non è ammesso mutuo dell'insegnamento di lingua inglese di cui al presente allegato da parte di altre Facoltà dell'Ateneo.
2. L'insegnamento di lingua inglese di cui al presente allegato è riservato agli studenti iscritti al Corso di

laurea in Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza e non può essere inserito nei piani di studio di studenti di altri Corsi di studio della medesima o di altra Facoltà dell'Ateneo, ad eccezione di quello in Consulenza del lavoro.

3. Su delibera del Consiglio di Facoltà è possibile ammettere all'insegnamento di cui al presente allegato studenti iscritti ad un Corso di laurea specialistica della Facoltà che abbiano un debito formativo riguardante la lingua inglese.

Titolo II - Altre conoscenze linguistiche

Art. 5 - Conoscenza di lingue diverse dalla lingua inglese

1. Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche possono ottenere l'assegnazione di un massimo di 3 CFU per altre conoscenze linguistiche per la conoscenza delle seguenti lingue straniere: tedesco, francese, spagnolo, sloveno, russo, portoghese, cinese, sloveno e croato, purché non si tratti della lingua nazionale dell'interessato.
2. Il livello di conoscenza deve essere tale da consentire di svolgere attività di ricerca e attività professionale semplice nella lingua in questione.
3. A tal fine gli studenti dovranno depositare idonea documentazione rilasciata da istituzioni pubbliche o private di insegnamento, con traduzione in lingua italiana, attestante il livello richiesto e sostenere una prova di verifica se ritenuta necessaria dal Consiglio di Facoltà.
4. La domanda di riconoscimento dei crediti di cui al presente articolo deve essere presentata dagli studenti iscritti al terzo anno di corso, entro il termine per la presentazione del piano di studio.
5. L'assegnazione dei crediti avviene a norma dell'art. 3.

Art. 6 - Conoscenza superiore della lingua inglese

1. Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche possono ottenere l'assegnazione di un massimo di 3 CFU se dimostrano di possedere una conoscenza della lingua inglese superiore al livello stabilito in base all'art. 1.
2. Si applica l'art. 5.
3. I controlli dell'idoneità dei titoli esibiti e l'eventuale esame di verifica della conoscenza possono essere affidati all'istituto prescelto ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Titolo III - INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA DI BASE

Art. 7 - Obiettivi formativi specifici

L'insegnamento dell'informatica di base persegue il seguente obiettivo formativo specifico:

- a) il raggiungimento da parte degli studenti di un livello di conoscenza dell'informatica tale da permettere un utilizzo consapevole delle principali applicazioni software utili per il giurista;
- b) la possibilità per gli studenti interessati di accedere agli esami per il conseguimento delle certificazioni ufficiali di un centro autorizzato ECDL (European Computer Driving Licence) per l'acquisizione degli skills 1-2-3-7 (Concetti teorici di base; uso del computer e gestione dei file; elaborazione testi; reti informatiche) previsti dalla ECDL

Art. 8 - Modalità di insegnamento e di verifica del profitto delle conoscenze informatiche

1. Le modalità di insegnamento e di verifica del profitto comprendono:
 - a) La verifica dei diplomi e altri titoli posseduti dagli studenti, al fine di verificare se il livello di conoscenza risultante da tali titoli consenta l'assegnazione dei CFU previsti dall'art. 9, senza ulteriore attività da parte degli studenti interessati;
 - b) La organizzazione di uno o più corsi di informatica di base finalizzati al superamento della prova finale di cui alla lett. c);
 - c) La sottoposizione degli studenti a una prova finale.
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere affidate ad altra struttura dell'Università degli Studi di Trieste ovvero, mediante convenzione, ad un istituto di formazione esterno all'Università che offra requisiti di elevata qualificazione nel settore.

Art. 9 - Assegnazione dei crediti

1. Il raggiungimento del livello di conoscenza previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), comporta l'assegnazione di 3 CFU.
2. L'assegnazione dei CFU avviene direttamente a cura della Sezione Didattica – Ripartizione Segreteria Studenti – Facoltà di Giurisprudenza/Scienze Politiche nel caso di CFU maturati da corsi di Informatica di base organizzati presso il CSIA. E' deliberata dal Consiglio di Facoltà, previa verifica del raggiungimento del livello di conoscenza richiesto effettuata da una Commissione composta da due membri designati dal Consiglio di Facoltà di cui almeno un docente della Facoltà, in caso di CFU altrimenti maturati. (3)
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 8, il raggiungimento sarà comprovato da idonea attestazione che la struttura prescelta rilascerà nominativamente per ciascuno studente.
4. Eccezionalmente e su motivata domanda dello studente interessato, il Consiglio può deliberare l'assegnazione dei CFU anche in mancanza di attestazione da parte della struttura o dell'istituto incaricato ai sensi del comma 2 dell'art. 8. In tali casi si applica il comma 2 del presente articolo.
5. In nessuno dei casi precedenti è prevista l'assegnazione di un voto.

Titolo IV - TIROCINIO

Art. 10 - Obiettivi formativi specifici

1. Lo svolgimento di un'attività di tirocinio, ove prevista, persegue l'obiettivo formativo specifico di assicurare agli studenti un primo contatto con il mondo del lavoro, con particolare riguardo alla realtà delle libere professioni giuridiche od economiche e/o dell'impresa pubblica o privata.
2. Il tirocinio potrà essere svolto, oltre che presso professionisti od imprese, anche presso gli enti pubblici con i quali la Facoltà abbia concluso apposite Convenzioni.

Art. 11 - Modalità di svolgimento del tirocinio e verifica delle attività svolte

1. Il tirocinio avrà una durata di almeno tre mesi.
2. Il numero di ore da dedicare all'attività di tirocinio da parte degli studenti è di almeno dieci per ogni credito da attribuirsi.
3. Per ogni tirocinante è nominato dal Consiglio di Facoltà un *tutor* interno, scelto tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente. Alla fine del periodo di tirocinio lo studente è tenuto a presentare al *tutor* una relazione scritta sulle attività svolte durante il periodo di tirocinio.
4. La durata del tirocinio e le attività svolte dal tirocinante dovranno essere documentate tramite una dichiarazione scritta rilasciata, alla fine del tirocinio, dal soggetto (professionista, impresa od ente) presso il quale tale tirocinio sia stato svolto; tale dichiarazione dovrà altresì contenere l'indicazione del numero di ore impiegate dallo studente nelle attività di tirocinio.
5. La verifica finale del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidata al *tutor* di cui al n. 3 del presente articolo, con il quale, alla fine del periodo di tirocinio, lo studente interessato sosterrà un colloquio in cui illustrerà le attività svolte durante il periodo di tirocinio. Il *tutor* riferirà sugli esiti del colloquio al Consiglio di Facoltà, che delibererà l'assegnazione allo studente dei CFU previsti per l'attività di tirocinio.

Art. 12 - Riconoscimento automatico di CFU per attività di tirocinio extracurricolari

1. Lo studente che, tramite idonea documentazione scritta, attesti di avere già svolto un'idonea attività di tirocinio o lavorativa al di fuori del curriculum di studio universitario – purchè non si tratti di attività svolta durante gli studi di scuola secondaria superiore - può richiedere il riconoscimento, parziale o totale, dei CFU previsti dal Regolamento del Corso di Laurea frequentato per le attività di tirocinio. (4)
2. Tale richiesta deve essere presentata dagli studenti iscritti al terzo anno di corso entro il termine di presentazione del piano di studio e deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio di Facoltà. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione scritta delle attività svolte.
3. La verifica dell'idoneità dell'attività di tirocinio extracurricolare è effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, composta da tre docenti. La Commissione, sentito lo studente richiedente ed esaminata la documentazione prodotta, propone al Consiglio di Facoltà di riconoscere allo studente, in tutto od in parte, i CFU previsti per l'attività di tirocinio curricolare. Il Consiglio di Facoltà delibera.
4. Nel caso di riconoscimento parziale dei CFU, la Commissione di cui al n. 3 del presente articolo determinerà le specifiche modalità di svolgimento di un periodo di tirocinio ulteriore, ai fini del riconoscimento, da parte del Consiglio di Facoltà, dei CFU mancanti; le modalità di svolgimento di tale eventuale periodo di tirocinio e la verifica delle attività svolte in relazione allo stesso sono disciplinate

dall'art. 11 del presente Allegato.

Art. 13 (5) - Attività formative di natura pratica alternative al tirocinio

1. Gli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche possono conseguire, in tutto o in parte, i CFU previsti dall'ordinamento didattico per l'attività di tirocinio partecipando ad attività formative di natura pratica approvate dalla Facoltà.
2. Le attività possono consistere in:
 - attività organizzate dalla Facoltà;
 - attività organizzate da altre Facoltà o strutture dell'Ateneo o da altri Atenei, istituti di formazione superiore o organizzazioni italiani, stranieri o internazionali.

Art. 14 (2) - Attività formative di natura pratica organizzate dalla Facoltà

1. Le attività organizzate dalla Facoltà sono decise ogni anno dal Consiglio di Facoltà, su proposta di uno o più docenti.
2. La delibera indicherà le modalità di svolgimento, il numero di CFU corrispondenti, le modalità per la verifica del conseguimento dei CFU, e il docente referente.
3. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche a docenti a contratto o, previa stipula di apposita convenzione, a istituti esterni specializzati.
4. La delibera di attivazione delle attività di cui al comma precedente possono stabilire che l'ammissione sia limitata ad un numero massimo di studenti, indicando i criteri per la scelta degli ammessi, o sia subordinata al previo possesso di requisiti linguistici o di preparazione.

Art. 15 (2) - Attività formative di natura pratica non organizzate dalla Facoltà

1. Lo studente interessato a conseguire i CFU corrispondenti all'attività di tirocinio partecipando ad attività organizzate da altra Facoltà o strutture dell'Ateneo o da altri Atenei, istituti di formazione superiore o organizzazioni italiani, stranieri o internazionali – purchè di livello universitario (6) - deve presentare al Consiglio di Facoltà domanda di autorizzazione prima dell'inizio dell'attività stessa e in tempo utile perché il Consiglio possa deliberare.
2. La domanda contiene ogni indicazione utile ai fini della valutazione dell'attività in questione.
3. La delibera di autorizzazione specifica il numero di CFU corrispondenti all'attività programmata, le modalità per la verifica del conseguimento dei CFU, e il docente referente.
4. Le spese di qualunque tipo che lo studente sopporta per la partecipazione ad attività di cui al presente articolo, comprese le tasse o diritti di iscrizione, restano a carico dello studente, salva diversa delibera del Consiglio di Facoltà.

(1) Approvato dal Consiglio di Facoltà del 17.10.2001, Verbale n. 12, All. 1. Titoli III e IV aggiunti con delibera del Consiglio di Facoltà del 17.4.2002, Verbale n. 6, All. 1.

Emendato con delibera del Consiglio di Facoltà dd. 18/05/2005, Verbale n. 7, allegato 2.

(2) Comma sostituito con delibera del CdF dd. 03.06.2004, Verbale n. 7, punto n. 5: *L'assegnazione dei CFU è disposta dal Consiglio di Facoltà, previa verifica del raggiungimento del livello di conoscenza richiesto effettuata da una Commissione composta da due membri designati dal Consiglio di Facoltà di cui almeno un docente della Facoltà.*

(3) Comma sostituito con delibera del CdF dd. 05.05.2004, Verbale n. 6, punto n. 5: *L'assegnazione dei CFU è disposta dal Consiglio di Facoltà, previa verifica del raggiungimento del livello di conoscenza richiesto effettuata da una Commissione composta da due membri designati dal Consiglio di Facoltà di cui almeno un docente della Facoltà.*

(4) Comma sostituito con delibera del CdF dd. 08.09.2004, Verbale n. 9, punto n. 6: *Lo studente che, tramite idonea documentazione scritta (ad es. certificato di compiuta pratica), attesti di avere già svolto un'ideale attività di tirocinio o lavorativa al di fuori del curriculum di studio universitario (ad es. periodo di praticantato professionale, tirocinio formativo o di orientamento, stage aziendale, ecc.) può richiedere il riconoscimento, parziale o totale, dei CFU previsti dal Regolamento del Corso di Laurea frequentato per le attività di tirocinio.*

(5) Gli articoli 13, 14 e 15 sono stati aggiunti dal Consiglio di Facoltà nella riunione 12 febbraio 2003, Verbale n. 4, punto n. 3

(6) Comma modificato con delibera del CdF dd. 08.09.2004, Verbale n. 9, punto n. 6: *Lo studente interessato a conseguire i CFU corrispondenti all'attività di tirocinio partecipando ad attività organizzate da altra Facoltà o strutture dell'Ateneo o da altri Atenei, istituti di formazione superiore o organizzazioni italiani, stranieri o internazionali – purchè di livello universitario - deve presentare al Consiglio di Facoltà domanda di autorizzazione prima dell'inizio dell'attività stessa e in tempo utile perché il Consiglio possa deliberare.*